

Prot.: 406595/RU

Roma, 9 settembre 2022

A: PRODUTTORI E IMPORTATORI DI
TABACCHI LAVORATI E PRODOTTI
LIQUIDI DA INALAZIONE

e, p.c.

DIREZIONI TERRITORIALI

COMANDO GENERALE DELLA
GUARDIA DI FINANZA

OGGETTO: Attuazione dell'art. 62-quater.1 del D. Lgs. n. 504/1995 (Testo Unico delle Accise)
- Modalità e requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione circolazione e vendita
dei nuovi prodotti alla nicotina "*nicotine pouches*". **Informativa.**

Com'è noto, il decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in particolare l'articolo 3-nonies, comma 2, ha inserito, dopo l'articolo 62-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, l'articolo 62-quater.1 rubricato "Imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina".

Tale articolo prevede al comma 1 l'assoggettamento ad imposta di consumo dei prodotti diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

Il comma 2, stabilisce che sono obbligati al pagamento dell'imposta: a) il fabbricante, per i prodotti di cui al comma 1 ottenuti nel territorio nazionale; b) l'importatore, per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi terzi; c) il soggetto cedente, che adempie al medesimo pagamento e agli obblighi previsti dall'articolo 62-quater.1 per il tramite di un rappresentante fiscale avente sede nel territorio nazionale autorizzato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da uno Stato dell'Unione europea.

I commi 3 e 4 prevedono che:

- il soggetto che intende fabbricare i prodotti della specie nonché il rappresentante fiscale designato dal soggetto cedente i prodotti provenienti da uno Stato dell'Unione europea, sono preventivamente autorizzati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- a tale fine i suindicati soggetti presentano alla medesima Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui sono indicati, oltre ai dati previsti dalla determinazione di cui al comma 16, il possesso dei requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, la denominazione e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 che il fabbricante intende realizzare oppure che il rappresentante fiscale, per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea, intende immettere in consumo nel territorio nazionale, la quantità di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico, nonché gli altri elementi informativi previsti dall'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Il comma 5 stabilisce che: *“Il soggetto obbligato di cui al comma 2 è tenuto a garantire il pagamento dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta di cui al comma 1, mediante la costituzione di cauzioni ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348. Per il fabbricante, la cauzione è pari al 10 per cento dell'imposta dovuta sul prodotto mediamente in giacenza nei dodici mesi solari precedenti e comunque non inferiore alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti, mentre per il rappresentante fiscale, la cauzione è determinata in misura corrispondente alla media dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei dodici mesi solari precedenti.”*.^[1]

Il comma 6 prevede che l'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di cui ai commi 3 e 4 sia revocata in caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo di detti prodotti. Tale autorizzazione decade inoltre nel caso in cui i soggetti autorizzati perdano il possesso di uno o più requisiti soggettivi di cui ai commi 3 e 4 o qualora venga meno la garanzia di cui al comma 5.

Per i fabbricanti e i rappresentanti fiscali, il comma 2 dispone che l'imposta dovuta è determinata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto medesimo deve presentare ai fini dell'accertamento, entro il mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce, ed entro lo stesso termine è effettuato il versamento dell'imposta dovuta.

^[1] In merito all'importo della garanzia da prestare in sede di autorizzazione si precisa che:

-il soggetto istante (fabbricante) provvederà a indicare nella dichiarazione contenuta nell'istanza il prodotto che stima di avere in giacenza nel deposito all'avvio dell'attività, avendo cura in particolare di specificare, ai fini della cauzione, il numero delle confezioni di prodotti contenenti nicotina di cui all'articolo 62-quater.1 comma 1 e la quantità complessiva in chilogrammi.

L'imposta di consumo è calcolata applicando alla quantità complessiva di prodotto giacente in chilogrammi l'imposta unitaria di cui all'articolo 62-quater.1 comma 1

L'importo della cauzione è pari al 10 per cento dell'imposta calcolata come sopra descritto. Tali elementi devono essere esplicitamente indicati nell'istanza;

-il rappresentante fiscale istante provvederà a indicare nella dichiarazione contenuta nell'istanza l'ammontare presuntivo della media dell'imposta dovuta in ciascuno dei dodici mesi ricompresi in un anno solare.

I dati dichiarati per la prestazione della cauzione ai fini dell'autorizzazione saranno oggetto di puntuale verifica da parte dell'Agenzia

Ai sensi del comma 8, per i prodotti senza nicotina provenienti da Paesi terzi, l'imposta di consumo è accertata e riscossa dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.

Il comma 9 prevede che i prodotti destinati ad essere immessi in consumo nel territorio nazionale siano inseriti in un'apposita tabella di commercializzazione. A tal fine il fabbricante e, per i prodotti provenienti da Paesi terzi, l'importatore chiedono l'inserimento nella predetta tabella indicando la denominazione e il contenuto dei medesimi prodotti. Allo stesso adempimento è tenuto il rappresentante fiscale di cui al comma 2, per i prodotti provenienti da altri Paesi dell'Unione europea, che il soggetto cedente di cui al comma 2 intende immettere in consumo nel territorio nazionale. L'inserimento dei prodotti nella tabella di commercializzazione è effettuato solo per i prodotti di cui è consentita la vendita per il consumo nel territorio nazionale.

Il comma 10 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2023, la circolazione dei prodotti in esame sia legittimata mediante applicazione di appositi contrassegni di legittimazione sui singoli condizionamenti.

I commi 11 e 12 dettano disposizioni varie relative alla commercializzazione di questi prodotti: la commercializzazione è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 18 del D. Lgs. n. 504/1995, per quanto applicabili, mentre per la vendita a distanza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, commi 11 e 12, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, in maniera simile ai prodotti liquidi da inalazione.

Il comma 15 prevede inoltre che in materia di contrabbando, per i prodotti in esame si applicano le disposizioni degli artt. 291-bis, 291-ter e 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, secondo il criterio in base al quale un grammo di tabacco lavorato convenzionale equivale a 10 grammi di questi prodotti determinati al lordo del peso di eventuali involucri funzionali al consumo degli stessi. È inoltre previsto che si applicano ai medesimi prodotti le disposizioni di cui all'art. 50 del D. Lgs. n. 504/1995 (Testo Unico delle Accise), nonché, in tema di vendita senza autorizzazione, le disposizioni degli articoli 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50.

Il comma 16 dispone che con determinazione del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 nei confronti rispettivamente del fabbricante e del rappresentante fiscale; le modalità di presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella di commercializzazione di cui al comma 9, nonché le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili in conformità a quelle vigenti per i tabacchi lavorati, per quanto applicabili. È previsto inoltre che con il medesimo provvedimento siano emanate le ulteriori prescrizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5.

Con la determinazione direttoriale pubblicata in data odierna sul sito web dell'Agencia si è proceduto a dare attuazione al citato provvedimento, disponendo le prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione e per la prestazione della necessaria cauzione, nonché le modalità di presentazione delle istanze di inserimento nella tabella di commercializzazione dei prodotti.

Si precisa che l'autorizzazione alla commercializzazione dei prodotti della specie è suscettibile di modifiche ed integrazioni, in ogni caso, a seguito del rilascio da parte del competente Ministero della Salute delle necessarie avvertenze e prescrizioni sanitarie, preposte alla tutela della salute e della collettività, da apporre sui confezionamenti, nonché in ordine al limite massimo in termini di concentrazione nicotinic, al contenuto nicotinic massimo per sacchetto e/o per confezione unitaria, e all'eventuale obbligatorietà della presenza della chiusura di sicurezza a prova di bambino, in analogia a quanto già previsto a livello unionale per i liquidi per sigarette elettroniche e per i contenitori di liquidi da ricarica.

p. IL DIRETTORE CENTRALE
IL DIRETTORE GENERALE
Marcello Minenna